



IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’

Parlare di responsabilità significa fare riferimento alla consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle conseguenze, morali e giuridiche, nei confronti di sé stessi e degli altri, derivanti da tali atti e scelte.

Responsabilità considerata nel suo duplice significato di «rendere conto» e «rendersi conto» dei doveri assunti

Due parole chiave:


RESPONSABILITA’

2. CONSAPEVOLEZZA

▸ DIPENDENTI PUBBLICI

▸ LORO DOVERI E CONNESSE RESPONSABILITÀ:

- Costituzione (art 98 – fedeltà alla Nazione e 97 imparzialità e buon andamento – art 28 resp. penali, civili, amministrative per atti in violazione diritti)
- Codice civile (diligenza, fedeltà, sanzioni disciplinari artt. 2104/2106)
-
- Codice penale
- CCNL (ad es per quanto riguarda le sanzioni disciplinari)
- Codice di comportamento dei dipendenti delle PA (art. 53 dlgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - cumulo d'impieghi)
- leggi e riforme di settore



La responsabilità del dipendente pubblico

- 1 **LA RESPONSABILITA' PENALE** si ha quando la trasgressione dei doveri di ufficio integra una fattispecie di reato.
- 2 **LA RESPONSABILITA' CIVILE** consiste nel sopportare le conseguenze di un comportamento illecito che abbia causato un danno ingiusto. La persona che lo ha causato è tenuta a risarcire la parte lesa.
- 3 **LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA** si ha quando il danno è cagionato direttamente o indirettamente all'ente di appartenenza dal dipendente pubblico nell'espletamento delle proprie funzioni per violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio.
- 4 **LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE** è quella forma di responsabilità in cui incorre il lavoratore pubblico o privato che non osserva obblighi contrattualmente assunti (CCNL, C. soggettivo), sanzioni espulsive (licenziamento) o conservative (richiamo, sospensione dal servizio e dalla retribuzione)



art. 331 c.p.p. :
denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'art. 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (*si rammenta : firmandolo tutti*).

Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero



IL CODICE ROSSO

**La legge n.69/2019 cd. Codice Rosso
si compone di 21 articoli**

- ▶ **individua i reati con i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a questa fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale, e conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime**

ARTICOLI CODICE DI PROCEDURA PENALE MODIFICATI

- Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa)
- Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)
- Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari)
- Art. 275 (Criteri di scelta delle misure)
- Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
- Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione)
- Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure)
- Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato)
- Art. 362 (Assunzione di informazioni)
- Art. 370 (Atti diretti e atti delegati)
- Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza)

ARTICOLI DEL CODICE PENALE MODIFICATI

- art. 61 (circostanze aggravanti comuni)
- art. 165 (Obblighi del condannato)
- art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)
- art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
- art. 583 (Circostanze aggravanti)
- art. 585 (Circostanze aggravanti)
- art. 609-bis (Violenza sessuale)
- art. 609-ter(Circostanze aggravanti)
- art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
- art. 609-septies(Querela di parte)
- art. 609-octies(Violenza sessuale di gruppo)
- art. 612-bis (Atti persecutori)

NUOVI REATI NEL CODICE PENALE

Art. 387-bis

(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Art. 558-bis

(Costrizione o induzione al matrimonio)

art. 583-quinquies

(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

art. 612-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.d.revenge porn

DELITTI AI QUALI VIENE RICONDOTTA LA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE (O REATI DI cd. CODICE ROSSO)

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);**
- **violenza sessuale (art. 609-bisc.p.);**
- **violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);**
- **violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);**
- **atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);**
- **corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);**
- **atti persecutori (art. 612-bis c.p.);**
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);**
- **lesioni personali (art. 582c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)**

DISPOSIZIONI DI LEGGE MODIFICATE

- **Art.11 legge 11 gennaio 2018,n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie**
- **Art. 8 (decisione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)**
- **Art.13-bis legge 26 luglio 1975,n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori**
- **Art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza**
- **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato**
- **art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti**



**→ COME CAMBIANO GLI ARTICOLI DEL CODICE
PENALE CON IL
c.d “CODICE ROSSO”**

ARTICOLO 572 C.P.:

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

- ▶ Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.**
- ▶ La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
- ▶ Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- ▶ **Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa del reato.**

CASSAZIONE, SEZ. VI PEN. N. 18833 DEL 23/02/2018 (DEP. 02/05/2018) RV. 272985


- ▶ L'ultimo comma dell'art. 572 c.p., inserito con la Legge 69/2019, rispecchia la nozione della Cassazione di "VIOLENZA ASSISTITA":
- ▶ *"Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come volontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza domestica), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori di soggetti passivi."*



NOZIONE DI VIOLENZA DOMESTICA

(Articolo 3 co.1 d.l.93/2013, conv. dalla L.113/2013 secondo il modello della Convenzione di Istanbul)

Uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.



ARTICOLO 61 C.P.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

- Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

ARTICOLO 61 C.P.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semi residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
- 11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni

ARTICOLO 576 C.P.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. ERGASTOLO

- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente [art. 575 c.p. omicidio : reclusione non inferiore a 21 anni] è commesso:
 - 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;
 - 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 - 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 - 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 - 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis , 600-ter, 609-bis , 609-quater e 609-octies ;
 - 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 -bis nei confronti della persona offesa;
 - 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
 - È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.

ART. 577 C.P.

ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. ERGASTOLO

- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:
- 1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3. con premeditazione;
- 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
- La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
- Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

ARTICOLO 609 BIS VIOLENZA SESSUALE

- ▶ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da **sei a dodici anni**.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- ▶ 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- ▶ 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

ARTICOLO 609-TER: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- ▶ La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
 - 1) **nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;**
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
 - 5) **nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;**
- ▶ 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- ▶ 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- ▶ 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- ▶ 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- ▶ 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
- ▶ **La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.**

VIOLENZA SESSUALE IN DANNO AI MINORI: COMMA 2, ART.609 TER C.P.

- MINORI DI 10 ANNI → PENA BASE RADDOPPIATA
12-24 ANNI DI RECLUSIONE
- MINORI DA 10-14 ANNI → PENA BASE AUMENTATA DELLA
META' 9-18 ANNI DI RECLUSIONE
- MINORI DA 14-18 ANNI → PENA BASE AUMENTATA DI UN
TERZO 8-16 ANNI DI RECLUSIONE

ARTICOLO 609-QUATER C.P.:

ATTI SESSUALI CON MINORENNI

- ▶ Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 - ▶ 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 - ▶ 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
- ▶ Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis , l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
- ▶ **La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.**
- ▶ Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**.
- ▶ Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
- ▶ Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

ARTICOLO 609-SEPTIES: QUERELA DI PARTE

- I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.
- Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
- La querela proposta è irrevocabile.
- Si procede tuttavia **d'ufficio** :
 - 1) se il fatto di cui all'art. 609 -bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
 - 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
 - 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

ARTICOLO 609-OCTIES VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

- ▶ La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis.
- ▶ Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni.**
- ▶ **Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.**
- ▶ La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
- ▶ La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112

ARTICOLO 612-BIS C.P. ATTI PERSECUTORI

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da un anno a sei anni e sei mesi** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma.
- Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



I REATI DI NUOVO CONIO INSERITI NEL CODICE PENALE



ARTICOLO 387-BIS C.P.:
**VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA
CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI
FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA**


- ▶ Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

VIOLAZIONE OBBLIGHI E DIVIETI ART.387-BIS C.P.

- MISURE CAUTELARI DELL'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART.282-BIS C.P.P.)
- DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART.282-TER C.P.P.)
- L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DISPOSTO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO) DI ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE (ART.384-BIS C.P.P.) E CONTESTUALE DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA VITTIMA

ARTICOLO 558-BIS C.P. DELITTO DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO

- ▶ Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni
- ▶ La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
- ▶ La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
- ▶ La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
- ▶ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.



ARTICOLO 583-QUINQUIES C.P.: DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO

- ▶ Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
- ▶ La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

DEFINIZIONE DEFORMAZIONE O DEFORMISO

- Cassazione, sez. IV pen., n. 12006 del 4.7.2000 (dep. 22.11.2000):
- “Deformazione o deformismo è un’alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento.”
- Treccani : deformare, deturpare, sfregiare, alterare i lineamenti, la fisionomia, l’espressione del volto

DEFINIZIONE SFREGIO PERMANENTE

- **Cassazione, sez. IV pen., n. 12006 del 4.7.2000 (dep. 22.11.2000):**
- “ Lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell’armonia, dell’euritmia delle linee del viso”.
- **Cassazione, sez. IV pen., n. 32984 del 24.7.2014:**
- “Integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità



ABROGAZIONE ALL'ART.583 C.P. SECONDO COMMA NUMERO 4

- “4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];”
- Sostituito dal nuovo articolo **583-quinquies c.p.:**
“Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”

ARTICOLO 612-TER C.P. DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI. cd. REVENGE PORN

- ▶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
- ▶ La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
- ▶ La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
- ▶ La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- ▶ Il delitto è punito a querela della persona offesa.
- ▶ Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
- ▶ La remissione della querela può essere soltanto processuale.
- ▶ Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

REVENGE PORN

- ▶ La Polizia delle Comunicazioni in Italia afferma che il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti.
- ▶ Uno studio del 2018 dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza, in collaborazione col portale skoola.net, ha rilevato che:
 - Il 6% dei giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazze;
 - Il 19 % di adolescenti compresi tra i 14 e i 19 anni invia, anche solo al partner, materiale intimo.



I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO

ARTICOLO 90-BIS C.P.P.:

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

- Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3 -ter ;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

ARTICOLO 90-BIS C.P.P.:

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

- Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza , **alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato**

ARTICOLO 64-BIS DECRETO LEGISLATIVO N.271/1989 (DISP. ATT. C.P.P.) TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE

- ▶ Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è **trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.**

ARTICOLO 11 LEGGE 7.07.2016, N.122

Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

- 1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
- 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art.583, secondo comma del codice penale è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. per i delitti diversi da quelli a cui al primo comma, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
- 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n.76.
- 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo II, del codice civile.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.



ART.24 DECRETO LEGISLATIVO N.80/2015: CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA

- ▶ Le lavoratrici dipendenti nel settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possono avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di **tre mesi** al fine di svolgere i percorsi di protezione certificata.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONGEDO

- Essere titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con l'obbligo di prestare l'attività lavorativa (il congedo è fruibile in coincidenza di giornate lavorative)
- Essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.



QUANTO PERCEPITO?

- ▶ La lavoratrice per le giornate di congedo ha diritto a percepire **un'indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione** da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

OBBLIGHI VERSO IL DATORE DI LAVORO

- ▶ Per fruire del congedo la lavoratrice deve:
 - Preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo
 - Indicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del congedo
 - Consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione

TEMPI IN CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE IL CONGEDO

- ▶ Tre mesi di congedo, equivalenti a 90 giornate, possono essere fruite entro **l'arco temporale di 3 anni**.
- ▶ In mancanza di specifiche disposizioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.



**➤ LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE
AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

24 novembre 2017

(GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018)



PRIMO ACCERTAMENTO

- Il personale infermieristico addetto, con un'adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata.
- Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - così da garantire una visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.
- Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figlie/i minori e' opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso Trattamento diagnostico – terapeutico.



RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO

La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità.

Misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.

Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)

1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?

Si No

2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?

Si No

3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla?

Si No

4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?

Si No

5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?

Si No

INFORMARE LA VITTIMA

- **Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati;**
- **Verificare la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza;**
- **Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;**
- **Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale;**
- **Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le Forze dell'Ordine qualora previsto per legge.**
- **L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi.**

COMPORAMENTO IN BASE ALLA PERICOLOSITA' DELLA SITUAZIONE

- a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

- b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l'operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.

TELEFONO TIMMI 333 612 4572
02 63 63 52 98



**Contatti – Referente Servizio dr.ssa
Lucia Romeo – pediatra
lucia.romeo@asst-fbf-sacco.it**




**Il servizio Timmi si trova presso
l'ambulatorio sito al piano - I nel
Padilione C
reperibilità quotidiana 8.00 – 13.00
Si riceve su appuntamento**



L'equipe Timmi ha

- un medico
- uno psicologo
- due psicoterapeuti






È stato presentato il 24 ottobre 2019 all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano il progetto Timmi, un intervento per l’intercettazione e supporto delle fragilità familiari.

L’obiettivo è prevenire e intervenire su ogni forma di maltrattamento all’infanzia, il fenomeno sociale sommerso che provoca più vittime tra i minori in Italia: nella sola Lombardia si sono registrate 358 vittime nel 2018.

Nato con la collaborazione della Fondazione Terre des Hommes Italia, il progetto Timmi mira a riconoscere, prevenire e intervenire in situazioni disfunzionali e dunque di rischio nel rapporto bambino – genitore o caregiver che, se non prontamente intercettate, potrebbero sfociare e talvolta sfociano in forme di abuso e/o maltrattamento.

(dal sito terredeshommes.it)




Alle famiglie identificate come fragili viene offerto un servizio gratuito di ascolto e supporto presso l'ambulatorio Timmi presente all'interno dell'Ospedale Buzzi e successivi incontri di follow up.

Professionisti esperti sono in grado di prendere in carico il caso e/o provvedere a indirizzare i minori e/o il nucleo familiare ai servizi territoriali competenti.

L'équipe Timmi può intercettare i casi direttamente in accesso al Pronto Soccorso oppure ricevere delle segnalazioni dai reparti dell'Ospedale, ma anche dal territorio (scuole, altri ospedali, centri diurni, etc.).

Ciò permette di agire tempestivamente per tutelare il minore e prevenire l'insorgenza di patologie psicologiche e fisiche derivanti dall'esposizione del bambino a forme di maltrattamento (dal sito terredehomme.it)



L'Ospedale dei Bambini di Milano è tra i primi in Italia a utilizzare in via sperimentale l'innovativo screening Intovian per l'identificazione delle famiglie a rischio abuso e maltrattamento già durante l'ingresso in Pronto Soccorso per tutte le età pediatriche.

Durante una fase preliminare di Studio Osservazionale che ha portato alla costruzione del progetto, è stato rilevato che i bambini più a rischio sono quelli della fascia 0 – 5 anni, poiché più deboli e impossibilitati a reagire e che le tipologie di rischio cui sono più esposti sono: la mancanza di sicurezza emotiva dei caregiver, che consiste nel non essere in grado di gestire una qualsiasi forma di stress connesso ad un malessere/malattia del bambino, la rabbia e/o tensione nonché, infine, l'eccessiva ansia e/o freddezza e distacco, tutti atteggiamenti che possono sfociare in forme pregiudizievoli di relazione per il benessere del minore, soprattutto se molto piccolo.

(dal sito terredehomme.it)



**GRAZIE
E
BUON PROSEGUIMENTO
A TUTTI !**